

PERISCRIPPIO



PER RENDERCI CONTO E SAPERNE DI PIU'



I tre sistemi

I cinque pilastri

Le tabelle per Stato ed Enti locali

I rendimenti annui

I coefficienti e le aliquote

*a cura di MORENO PIACENTI Direzione centrale Previdenza
Ufficio I*



INDICE

Premessa

Capitolo primo / **Sistema retributivo**

- *Le retribuzioni*
- *Quota A di pensione*
- *Quota B di pensione*
- *Coefficienti di rivalutazione (con tabella)*
- *I rendimenti (con tabella)*
- *Individuazione del coefficiente di rendimento*
- *Due esempi*
- *Calcolo delle due quote di pensione*
- *Riduzione delle aliquote*

Capitolo secondo / **Sistema contributivo**

- *Coefficienti di trasformazione (con tabella)*
- *Coefficienti di rivalutazione (con tabella)*

Capitolo terzo / **Sistema misto**

- *La pensione prende quota*
- *Due esempi*

PREMESSA

Sebbene siano state emanate nel corso degli anni numerose norme con l'obiettivo di armonizzare la disciplina pensionistica dei pubblici dipendenti a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, la normativa pensionistica dei dipendenti pubblici rimane ancora per molti aspetti eterogenea.

Per i dipendenti dello Stato vige il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per i dipendenti degli Enti locali occorre fare riferimento principalmente al Regio Decreto Legge n. 680/1938 ed alla legge n. 965/1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il calcolo delle pensioni si basa attualmente su tre sistemi: retributivo, contributivo, misto.

Questo periscopio vuole illustrare i sistemi di calcolo delle pensioni, che è basato su un groviglio di norme frutto e retaggio di tradizioni legislative diverse tra le varie gestioni confluite poi nell'Inpdap. La materia è estremamente complessa. Si è cercato di renderla il più possibile comprensibile, ricorrendo anche a esemplificazioni, ma il tecnicismo delle disposizioni spesso la fa da padrone.





Capitolo primo /

SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema retributivo lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall'iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione.

Si applica ai lavoratori che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In estrema sintesi si può affermare che il sistema poggia su cinque "pilastri". Esattamente:

- 1) Età dell'interessato
- 2) Anzianità contributiva
- 3) Retribuzione lorda pensionabile
 - ultima retribuzione per la quota A (anzianità fino al 1992)
 - media retributiva ultimi 10 anni per quota B (anzianità dal 1993)
- 4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno)
- 5) Aliquota di rendimento (diversa per Stato ed Enti locali).

Le retribuzioni

Dall'esame delle retribuzioni degli ultimi anni di servizio devono essere ricercate ed individuate due basi pensionabili :

- la prima da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992 (quota A di pensione);
- la seconda da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (quota B di pensione).

Quota "A" di pensione

Per i dipendenti dello Stato iscritti alla CTPS (Cassa pensioni personale dello Stato)

Si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono quelli risultanti nell'ultima busta paga. In particolare:

- stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico,
- indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio.

In aggiunta è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio, degli scatti di anzianità e del maturato economico.

Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Per questa ragione dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti "accessori", quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc.

Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali)

Anche per i dipendenti degli enti locali si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio risultante dall'ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e continuità.

Fanno parte di tale retribuzione:

- stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico, tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive se previste dal contratto di categoria;
- indennità integrativa speciale (o di contingenza);
- tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto.

Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti "accessori", quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc. sono esclusi dal calcolo.

Quota "B" di pensione

La seconda base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni annue

a) per 12 mensilità (Stato)

b) per 13 mensilità (Cpdel)

percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione, e debitamente rivalutate. Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, per-



tanto, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti.

Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.

Coefficienti di rivalutazione

Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della pensione, cioè sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. Ad esse si applica altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

Nella tabella che segue sono riportati i coefficienti di rivalutazione relativi all’ultimo decennio per pensioni decorrenti nell’anno 2010.

Coefficienti di rivalutazione per pensione 2010	
Anno	Coefficienti
1999	1,3607
2000	1,3146
2001	1,2686
2002	1,2270
2003	1,1864
2004	1,1523
2005	1,1222
2006	1,0896
2007	1,0608
2008	1,0176
2009	1,0000
2010	1,0000

Esempio: la retribuzione annua del 2001 viene rivalutata del 26,86%, quella del 2007 del 6,08%. Non si rivalutano le retribuzioni relative all’anno della decorrenza della pensione e dell’anno immediatamente precedente. Perciò per le pensioni 2010 (comprese quelle di gennaio) non sono rivalutate le retribuzioni 2009-2010.

I rendimenti

Il coefficiente di rendimento rappresenta la percentuale della base pensionabile che determina la pensione nel sistema retributivo.

Dall’esame degli anni utili a pensione sono ricercati e individuati due rendimenti:

- il primo relativo agli anni posseduti al 31 dicembre 1992 (da utilizzare per la quota “A”);
- il secondo relativo agli anni posseduti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (da utilizzare per la quota “B”).

Ogni anno di anzianità contributiva, o per meglio dire ogni mese, determina un aumento percentuale tale da raggiungere:

- l’80% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti dello Stato) ;
- il 100% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti Enti locali) fino al 31 dicembre 1994. Dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono considerati al 2% all’anno nei casi in cui le percentuali di rendimento siano più elevate del 2%.



Ecco le tabelle delle aliquote di rendimento. Iniziamo da quelle relative al comparto degli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Asl, Enti pubblici, etc.).

Per comprendere meglio le cifre indicate in tabella un solo esempio: la cifra 0.39141 (16 anni e 3 mesi di anzianità enti locali) corrisponde a una pensione pari al 39,141% della retribuzione pensionabile.

DIPENDENTI ENTI LOCALI

Aliquote di rendimento espresse in anni e mesi

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,271430	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29913	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530

segue



ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Attenzione: la tabella deve essere utilizzata per la contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994. Dal 1° gennaio 1995 si deve sommare al coefficiente corrispondente agli anni posseduti fino al 1994 il 2% annuo per tutti gli anni dal 1995 in poi e comunque fino ai 40 anni complessivi.



STATALI

Aliquote di rendimento espresse in anni e mesi

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00194	0,00389	0,00583	0,00778	0,00972	0,01167	0,01361	0,01556	0,01750	0,01944	0,02139
1	0,02333	0,02528	0,02722	0,02917	0,03111	0,03306	0,03500	0,03694	0,03889	0,04083	0,04278	0,04472
2	0,04667	0,04861	0,05056	0,05250	0,05444	0,05639	0,05833	0,06028	0,06222	0,06417	0,06611	0,06806
3	0,07000	0,07194	0,07389	0,07583	0,07778	0,07972	0,08167	0,08361	0,08556	0,08750	0,08944	0,09139
4	0,09333	0,09528	0,09722	0,09917	0,10111	0,10306	0,10500	0,10694	0,10889	0,11083	0,11278	0,11472
5	0,11667	0,11861	0,12056	0,12250	0,12444	0,12639	0,12833	0,13028	0,13222	0,13417	0,13611	0,13806
6	0,14000	0,14194	0,14389	0,14583	0,14778	0,14972	0,15167	0,15361	0,15556	0,15750	0,15944	0,16139
7	0,16333	0,16528	0,16722	0,16917	0,17111	0,17306	0,17500	0,17694	0,17889	0,18083	0,18278	0,18472
8	0,18667	0,18861	0,19056	0,19250	0,19444	0,19639	0,19833	0,20028	0,20222	0,20417	0,20611	0,20806
9	0,21000	0,21194	0,21389	0,21583	0,21778	0,21972	0,22167	0,22361	0,22556	0,22750	0,22944	0,23139
10	0,23333	0,23528	0,23722	0,23917	0,24111	0,24306	0,24500	0,24694	0,24889	0,25083	0,25278	0,25472
11	0,25667	0,25861	0,26056	0,26250	0,26444	0,26639	0,26833	0,27028	0,27222	0,27417	0,27611	0,27806
12	0,28000	0,28194	0,28389	0,28583	0,28778	0,28972	0,29167	0,29361	0,29556	0,29750	0,29944	0,30139
13	0,30333	0,30528	0,30722	0,30917	0,31111	0,31306	0,31500	0,31694	0,31889	0,32083	0,32278	0,32472
14	0,32667	0,32861	0,33056	0,33250	0,33444	0,33639	0,33833	0,34028	0,34222	0,34417	0,34611	0,34806
15	0,35000	0,35150	0,35300	0,35450	0,35600	0,35750	0,35900	0,36050	0,36200	0,36350	0,36500	0,36650
16	0,36800	0,36950	0,37100	0,37250	0,37400	0,37550	0,37700	0,37850	0,38000	0,38150	0,38300	0,38450
17	0,38600	0,38750	0,38900	0,39050	0,39200	0,39350	0,39500	0,39650	0,39800	0,39950	0,40100	0,40250
18	0,40400	0,40550	0,40700	0,40850	0,41000	0,41150	0,41300	0,41450	0,41600	0,41750	0,41900	0,42050
19	0,42200	0,42350	0,42500	0,42650	0,42800	0,42950	0,43100	0,43250	0,43400	0,43550	0,43700	0,43850
20	0,44000	0,44150	0,44300	0,44450	0,44600	0,44750	0,44900	0,45050	0,45200	0,45350	0,45500	0,45650
21	0,45800	0,45950	0,46100	0,46250	0,46400	0,46550	0,46700	0,46850	0,47000	0,47150	0,47300	0,47450
22	0,47600	0,47750	0,47900	0,48050	0,48200	0,48350	0,48500	0,48650	0,48800	0,48950	0,49100	0,49250
23	0,49400	0,49550	0,49700	0,49850	0,50000	0,50150	0,50300	0,50450	0,50600	0,50750	0,50900	0,51050
24	0,51200	0,51350	0,51500	0,51650	0,51800	0,51950	0,52100	0,52250	0,52400	0,52550	0,52700	0,52850
25	0,53000	0,53150	0,53300	0,53450	0,53600	0,53750	0,53900	0,54050	0,54200	0,54350	0,54500	0,54650
26	0,54800	0,54950	0,55100	0,55250	0,55400	0,55550	0,55700	0,55850	0,56000	0,56150	0,56300	0,56450
27	0,56600	0,56750	0,56900	0,57050	0,57200	0,57350	0,57500	0,57650	0,57800	0,57950	0,58100	0,58250
28	0,58400	0,58550	0,58700	0,58850	0,59000	0,59150	0,59300	0,59450	0,59600	0,59750	0,59900	0,60050
29	0,60200	0,60350	0,60500	0,60650	0,60800	0,60950	0,61100	0,61250	0,61400	0,61550	0,61700	0,61850
30	0,62000	0,62150	0,62300	0,62450	0,62600	0,62750	0,62900	0,63050	0,63200	0,63350	0,63500	0,63650
31	0,63800	0,63950	0,64100	0,64250	0,64400	0,64550	0,64700	0,64850	0,65000	0,65150	0,65300	0,65450
32	0,65600	0,65750	0,65900	0,66050	0,66200	0,66350	0,66500	0,66650	0,66800	0,66950	0,67100	0,67250
33	0,67400	0,67550	0,67700	0,67850	0,68000	0,68150	0,68300	0,68450	0,68600	0,68750	0,68900	0,69050
34	0,69200	0,69350	0,69500	0,69650	0,69800	0,69950	0,70100	0,70250	0,70400	0,70550	0,70700	0,70850
35	0,71000	0,71150	0,71300	0,71450	0,71600	0,71750	0,71900	0,72050	0,72200	0,72350	0,72500	0,72650
36	0,72800	0,72950	0,73100	0,73250	0,73400	0,73550	0,73700	0,73850	0,74000	0,74150	0,74300	0,74450
37	0,74600	0,74750	0,74900	0,75050	0,75200	0,75350	0,75500	0,75650	0,75800	0,75950	0,76100	0,76250
38	0,76400	0,76550	0,76700	0,76850	0,77000	0,77150	0,77300	0,77450	0,77600	0,77750	0,77900	0,78050
39	0,78200	0,78350	0,78500	0,78650	0,78800	0,78950	0,79100	0,79250	0,79400	0,79550	0,79700	0,79850
40	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000

Esempio: 28 anni e 6 mesi = 59,3%

35 anni e 10 mesi = 72,5%

Individuazione del coefficiente di rendimento

Quota A

Deve essere ricercato, nella tabella, quello corrispondente agli anni lavorati fino al 31 dicembre 1992.

Quota B

Per individuare il coefficiente corrispondente alle anzianità possedute dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, al fine di determinare la quota "B" di pensione occorre stabilire quello corrispondente agli anni complessivi maturati alla cessazione dal servizio. Dal coefficiente così determinato deve essere detratto quello precedentemente individuato al 31 dicembre 1992.

Tale coefficiente differenziale corrisponde a quello utile per la quota "B" di pensione.

E' da tenere presente che fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici dipendenti degli enti locali (tab. A della legge n. 965/1965) e per i dipendenti delle amministrazioni statali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973) hanno subito delle modifiche. Infatti la legge n. 724/1994 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le aliquote allora in vigore e ha introdotto l'aliquota di rendimento costante nella misura del 2% all'anno (secondo la normativa Inps).

La legge n. 335/1995 ha previsto, tuttavia, che l'applicazione dell'aliquota al 2% ad anno non può determinare un trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote previste in precedenza.

Tenuto conto della particolare progressione dei coefficienti della tabella "A" della legge n. 965/1965 che prevede un rendimento inferiore al 2% fino al limite dei 22/23 anni di servizio e superiore al 2% dopo il 23° anno, per anzianità contributive inferiori a 22/23 anni si continua a fare riferimento alla tabella "A", mentre

per le anzianità superiori a 23 anni si deve sommare al coefficiente corrispondente agli anni posseduti al 31 dicembre 1994 il 2% annuo per tutti gli anni dal 1995 in poi e, comunque, fino a 40 anni.

Per i dipendenti dello Stato l'effetto dell'applicazione di tali disposizioni è trascurabile tenuto conto che dopo il 15° anno di anzianità contributiva l'aliquota di rendimento è pari all'1,8% e quindi inferiore al 2%.

Due esempi

A - Esempio di individuazione dei due coefficienti di rendimento per iscritto dipendente di Ente locale cessato dal servizio il 31 dicembre 2009.

Anzianità posseduta alla cessazione dal servizio = anni 39

Anzianità posseduta al 31 dicembre 1992 = anni 22

Coefficiente per quota "A" corrispondente ad anni 22 = 48,70%

Coefficiente corrispondente all'anzianità posseduta al 31 dicembre 1994, anni 24 = 52,80%

Anni dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009 anni 15 x 2% all'anno = 30,00%

Coefficiente totale alla cessazione = 82,80%

Coefficiente al 31 dicembre 1992 = 48,70%

Coefficiente per quota "B" = 34,10%

Coefficiente di rendimento complessivo = 82,80% (48,70% + 34,10%)

Se non ci fosse stata l'introduzione dal 1995 del rendimento del 2% annuo la pensione, applicando le vecchie regole, sarebbe stata calcolata con la percentuale del 96,30% della retribuzione in luogo di quella dell'82,80%.

B - Se nelle condizioni sopra descritte si trovasse un dipendente dello Stato la situazione sarebbe la seguente:

Coefficiente corrispondente a 39 anni di anzianità contributiva = 78,20%

Coefficiente per quota "A" corrispondente ad anni 22 = 47,60%

Coefficiente per quota "B" corrispondente ad anni 17 = 30,60% (1,80% annuo per 17 anni).

In questo caso non può applicarsi il coefficiente del 2% annuo dal 1995 in poi. Infatti il coefficiente 51,20% (corrispondente all'anzianità di 24 anni maturata al 31 dicembre 1994), con l'incremento del 30,00% (corrispondente all'anzianità di 15 anni maturata dal 1° gennaio 1995), determinerebbe un rendimento complessivo di 81,20% - in luogo di 78,20% - e quindi una pensione di importo superiore a quella che sarebbe spettata secondo le vecchie regole.

Calcolo delle due quote di pensione

A questo punto si somma la quota A (corrispondente al prodotto tra la prima base pensionabile e il coefficiente di rendimento corrispondente nella tabella in base agli anni posseduti al 31 dicembre 1992) con la quota B (corrispondente al prodotto tra la seconda base pensionabile e il coefficiente di rendimento che, a sua volta, è determinato dalla differenza tra il coefficiente di rendimento maturato alla cessazione in base agli anni di servizio totale e il coefficiente utilizzato per la prima quota di pensione): il risultato è la pensione annua complessiva.

L'importo risultante, - diviso per 13 per gli iscritti Cpdel e per 12 per gli



iscritti alla Ctps determina il valore lordo mensile della pensione spettante, che viene pagato per 13 mensilità.


Riduzione delle aliquote

Dal 1° gennaio 1993 inizia, inoltre, la progressiva estensione alle forme di previdenza "esclusive" (come le Casse pensioni degli ex istituti di previdenza e la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato) della riduzione

dell' aliquota di rendimento, già in vigore nella Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps (Ago). Con effetto dal 1° gennaio 1998, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, comma 1) stabilisce che alle anzianità contributive maturate dalla predetta data, anche per le forme di previdenza obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative, si applicano le disposizioni in vigore nell'Ago che riducono progressivamente le aliquote di rendimento sulle fasce di

retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile. Per effetto di tale estensione, relativamente alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e alle retribuzioni pensionabili eccedenti le fasce di reddito e, per ogni anno di servizio utile a pensione maturato dal 1° gennaio 1998 in poi, si applica l'integrale riduzione in vigore per l'Ago. Le fasce di reddito oltre le quali si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento per l'anno 2010 risultano pari a:

FASCE DI RETRIBUZIONE	RIDUZIONI	RENDIMENTO ANNUO
fino a € 42.364,00	nessuna riduzione	2,00%
oltre € 42.364,00 fino a € 56.344,12	riduzione 20%	1,60%
oltre € 56.344,12 fino a € 70.324,24	riduzione 32,5%	1,35%
oltre € 70.324,24 fino a € 80.491,60	riduzione 45%	1,10%
oltre € 80.491,60	riduzione 55%	0,90%



Capitolo secondo /

SISTEMA CONTRIBUTIVO

E' il calcolo della pensione basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e "restituiti all'interessato" sotto forma di pensione, mediante l'utilizzo di un coefficiente detto di "trasformazione" legato all'età che ha il lavoratore alla data del pensionamento.

Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che optino per tale sistema, avendo meno di 18 anni di contributi entro l'anno 1995 e almeno 15 di contributi, di cui almeno cinque riferiti a periodi successivi all'anno 1995.

Coefficienti di trasformazione

L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante dei contributi, appositamente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. In tabella sono indicati i coefficienti per pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010.

Per le pensioni con decorrenza dal 1996 al 2009 sono stati in vigore coefficienti più favorevoli.

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,419	4,4289	4,4388	4,4488	4,4587	4,4686	4,4785	4,4884	4,4983	4,5083	4,5182	4,5281
58	4,538	4,5485	4,5590	4,5695	4,5800	4,5905	4,6010	4,6115	4,6220	4,6325	4,6430	4,6535
59	4,664	4,6752	4,6863	4,6975	4,7087	4,7198	4,7310	4,7422	4,7533	4,7645	4,7757	4,7868
60	4,798	4,8098	4,8217	4,8335	4,8453	4,8572	4,8690	4,8808	4,8927	4,9045	4,9163	4,9282
61	4,940	4,9528	4,9655	4,9783	4,9910	5,0038	5,0165	5,0293	5,0420	5,0548	5,0675	5,0803
62	5,093	5,1067	5,1203	5,1340	5,1477	5,1613	5,1750	5,1887	5,2023	5,2160	5,2297	5,2433
63	5,257	5,2716	5,2862	5,3008	5,3153	5,3299	5,3445	5,3591	5,3737	5,3883	5,4028	5,4174
64	5,432	5,4477	5,4633	5,4790	5,4947	5,5103	5,5260	5,5417	5,5573	5,5730	5,5887	5,6043
65	5,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esempio: chi va in pensione con 63 anni e 9 mesi di età applica il coefficiente 5,3883%

Coefficienti di rivalutazione

I coefficienti possono essere oggetto di modifica ogni 3 anni sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento del PIL (Prodotto interno lordo) di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi.

Il montante contributivo individuale è formato dall'accantonamento annuo del 33% (aliquota di computo) della retribuzione imponibile (tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro in denaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, con le sole esclusioni degli assegni previste dalla legge).

Il valore così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione costituito dalla variazione media quinquennale del Pil nominale (appositamente calcolato dall'Istat) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante individuale su cui calcolare la pensione.

Montante maturato al	Coefficiente
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1,033937
31 dicembre 2007	1,034625
31 dicembre 2008	1,033201

Massimale. E' previsto un massimale annuo della base contributiva, annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, su cui applicare l'aliquota di computo del 33%. Per l'anno 2010 è pari a 92.147,03 euro. Il massimale vale sia per il versamento dei contributi, sia per il calcolo della pensione.



Capitolo terzo /

SISTEMA MISTO

Il sistema misto risulta dall'applicazione congiunta del criterio retributivo e di quello contributivo. Si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

La pensione è composta da due parti:

- la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995;
- la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.

I requisiti d'accesso alle pensioni di vecchiaia e d'anzianità sono i medesimi previsti nel sistema retributivo.

La pensione prende quota

Questa è la tabella dei requisiti per andare in pensione con il sistema delle quote

DAL	AL	ETA'	SERVIZIO	QUOTA	SOLO SERVIZIO anni
01/01/2008	30/06/2009	58	35		40
01/01/2009	31/12/2010	59 60	36 35	95 95	40
01/01/2011	31/12/2012	60 61	36 35	96 96	40
01/01/2013	In poi	61 62	36 35	97 97	40

Frazioni. Concorrono alla determinazione della quota prevista anche i mesi e le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista senza operare alcun arrotondamento (esempio: 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di anzianità contributiva).

Stabilire la data di maturazione del diritto a pensione di anzianità non è facile soprattutto dopo l'introduzione del terzo requisito della quota.

E' necessario procedere per gradi:


1 - Individuare, innanzitutto, la data di maturazione di 35 anni di servizio che è, comunque, il requisito contributivo minimo.

2 - Verificare l'età anagrafica posseduta a tale data che deve essere quella minima prevista nel periodo previsto nella tabella (dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 è di 59 anni).

3 - Verificare se la somma degli anni, mesi e giorni di

età e degli anni, mesi e giorni di servizio raggiunge la quota prevista per il periodo.

Se il risultato è negativo è necessario fare l'ulteriore verifica alla data del compleanno successivo e così via.



Due esempi

A - Iscritto che ha maturato 35 anni di servizio il 24 febbraio 2010 ed è nato il 14 gennaio 1952.

Alla data del 24 febbraio 2010 l'interessato ha un'età anagrafica di anni 58 mesi 1 e giorni 11 di età non sufficienti per il diritto a pensione (nel periodo sono richiesti 59 anni).

I 59 anni sono compiuti il 14 gennaio 2011. A tale data è previsto, però, il possesso di almeno 60 anni di età quindi neanche questo tentativo può dare esito positivo.

La nuova verifica dovrà essere necessariamente rimandata alla data del compimento del 60° anno di età che sarà compiuto il 14 gennaio 2012: stavolta il requisito anagrafico è raggiunto.

Il servizio nel frattempo è diventato di anni 36 mesi 10 e giorni 20 che sommato a 60 anni di età fanno superare anche la quota 96.

B - Iscritto che ha maturato 35 anni di servizio il 26 luglio 2009 ed è nato il 21 gennaio 1950.

Alla data del 26 luglio 2009 l'interessato ha un'età anagrafica di anni 59 mesi 6 e giorni 6 e quindi ha raggiunto il requisito anagrafico minimo di anni 59 previsto nel periodo.

La verifica della quota, però, da esito negativo. Infatti la somma dell'età anagrafica e il servizio prestato raggiungono quota 94 anni 6 mesi e 6 giorni inferiore a quella minima prevista di 95 anni. E' necessario un ulteriore periodo di mesi 5 e giorni 24. L'interessato ha perciò dovuto lavorare ancora 2 mesi 17 giorni cioè fino al 23 ottobre 2009. Gli altri 2 mesi e 17 giorni mancanti sono quelli dell'età che automaticamente si è incrementata di un pari periodo fino al 23 ottobre 2009.



LE FONTI DI RIFERIMENTO

Legislazione

Regio Decreto Legge 3 Marzo 1938 n. 680

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

Legge 26 luglio 1965 n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici

Legge 23 dicembre 1994 n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge 8 agosto 1995 n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Legge 23 agosto 2004 n. 243

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Circolari e informative Inpdap

Circolare n. 569 del 20 ottobre 1965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

Circolare n. 16 I.P. del 23 luglio 1993

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Circolare n. 1 del 14 gennaio 1994

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Circolare n. 21 del 29 marzo 1996

Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione

Circolare n. 14 del 27 marzo 1998

Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Circolare n. 10 del 23 febbraio 1999

Legge 27 dicembre 97 n. 449

Circolare n. 7 del 13 maggio 2008

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

Nota Operativa n. 9 del 22 febbraio 2010

Nuovi coefficienti di trasformazione per la determinazione dell'importo della pensione secondo il sistema contributivo. Sostituzione della Tabella A allegata alla legge n. 335/1995

